



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 maggio 2018
(OR. en)

9057/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0362 (COD)**

**EF 137
ECOFIN 433
CODEC 813
DRS 30**

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: delegazioni

Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE
- Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto, da presentare al Consiglio il 25 maggio 2018.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015³, la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa per attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" del 24.11.2015 (COM(2015) 587 final).

- (2) L'attuazione della norma TLAC nell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Poiché TLAC e MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII ("requisito minimo TLAC") sia introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013⁵, mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014⁶. Le pertinenti disposizioni della presente direttiva in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti dovrebbero essere applicate in modo coerente insieme a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE⁷.

⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (3) L'assenza di norme armonizzate a livello di UE per l'attuazione della norma TLAC nell'Unione creerebbe incertezza giuridica e costi supplementari per gli enti e renderebbe più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti per conformarsi ai vigenti requisiti e alla norma TLAC possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme UE armonizzate per l'attuazione della norma TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (4) In linea con la norma TLAC, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) e la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione rispetto all'entità devono essere risolti a monte. Nell'ambito della strategia MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere ("entità di risoluzione"), ossia quelle a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle relative filiazioni ("gruppi di risoluzione"). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte delle società finanziarie. Occorre quindi introdurre i concetti di "entità di risoluzione" e "gruppo di risoluzione" e modificare la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la programmazione delle risoluzioni dei gruppi, in modo da imporre esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

- (5) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e sui contribuenti. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL") specifico per ente come previsto dalla direttiva 2014/59/UE.
- (6) Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti con quelli previsti dalla norma TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'ente in questione.
- (7) I criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, in linea con gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nella presente direttiva. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia già noto, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Visto tale valore nominale, questi strumenti dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione.

(8) Le passività ammissibili utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti detenuti da creditori non garantiti ordinari (passività non subordinate), a meno che soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui alla presente direttiva. Per rafforzare la risolvibilità degli enti mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la necessità di imporre agli enti di soddisfare il MREL con passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. L'obbligo di soddisfare il MREL con passività subordinate dovrebbe essere imposto al livello necessario per impedire che le perdite subite dai creditori nel quadro della risoluzione superino quelle che avrebbero altrimenti sostenuto nella procedura di insolvenza. Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dalle autorità di risoluzione ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla norma TLAC. Per le entità di risoluzione dei G-SII o le banche di classe superiore con attività del gruppo di risoluzione superiori a 100 miliardi di EUR e a discrezione, sulla base di taluni criteri e tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE sia soddisfatto con passività subordinate e fondi propri, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Su richiesta di un'entità di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di ridurre tale obbligo fino al limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, il potere di esigere che il MREL sia soddisfatto con passività subordinate può essere esercitato dalle autorità di risoluzione nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di voci di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti di rispettare TLAC, MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE o la formula basata sui requisiti prudenziali del pilastro 1 e del pilastro 2 e sul requisito combinato di riserva di capitale.

- (9) Il MREL dovrebbe permettere agli enti di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di ricapitalizzarsi dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione e nella risoluzione del gruppo di risoluzione. In base alla strategia di risoluzione scelta, le autorità di risoluzione dovrebbero debitamente giustificare il livello del MREL imposto e dovrebbero rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Questo livello dovrebbe essere composto dalla somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente di soddisfare, dopo la risoluzione o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere contemporaneamente i livelli risultanti dalle due misurazioni. L'autorità di risoluzione dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni previste nel piano di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre essere in grado di aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, anche permettendogli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere nel mercato una fiducia sufficiente. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Le autorità di risoluzione dovrebbero adeguare il livello della riserva per la fiducia del mercato al ribasso, qualora sia sufficiente un livello inferiore ad assicurare un'adeguata fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, dopo le azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato e a sostenere nel mercato una fiducia sufficiente.

- (9 bis) In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, le autorità di risoluzione dovrebbero esaminare la base di investitori degli strumenti MREL dei singoli enti. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti costituisce di per sé un potenziale impedimento alla risolvibilità. Al contempo, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente è detenuta da altri enti, anche la natura sistematica di una svalutazione o di una conversione potrebbe costituire un potenziale impedimento alla risolvibilità. Se dovesse riscontrare un impedimento alla risolvibilità a seguito dell'entità e della natura una certa base di investitori, un'autorità di risoluzione potrebbe raccomandare all'ente di affrontare tale impedimento. Al tempo stesso, il diritto nazionale potrebbe comunque limitare la vendita e la commercializzazione di taluni strumenti a determinati investitori.
- (10) Per rafforzarne la risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto se il requisito minimo TLAC non è sufficiente per assorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.
- (11) Al momento di stabilire il livello del MREL le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Dovrebbero anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno dell'Unione. Di conseguenza, il MREL degli enti che non sono identificati come G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno dell'Unione è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in misura eccessiva dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.
- (13) In linea con il regolamento n. 575/2013, gli enti classificati come entità di risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione dovrebbero essere obbligate a emettere strumenti ed elementi ammissibili ai fini della conformità al MREL a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell'entità di risoluzione.

(14) Gli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di questi enti dovrebbero provvedere le rispettive entità di risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta da parte di queste ultime degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili emesse dai predetti enti e la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti applicabili alle entità di risoluzione. Questo dovrebbe permettere alle entità di risoluzione di risolvere un gruppo di risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. Se l'entità di risoluzione o l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter prevedere l'esenzione totale dall'applicazione del MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili purché siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere estremamente liquida, con rischi minimi di credito e di mercato. L'applicazione del MREL a enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra gli enti e il loro gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti in questione.

- (14 bis) Il regolamento n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale. Per tener conto delle specificità di tali reti di cooperazione, le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter derogare all'applicazione del MREL per tali enti creditizi in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro, e trattarli come un insieme nel valutare le condizioni per la risoluzione. Il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo di risoluzione nel suo insieme può essere garantito in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, o contando solo le passività ammissibili dell'organismo centrale o contando le passività ammissibili di alcune o tutte le entità della rete.
- (15) Per garantire livelli adeguati del MREL ai fini della risoluzione, le autorità incaricate di stabilire il livello del MREL dovrebbero essere l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, ossia l'autorità di risoluzione dell'impresa madre ultima, e le autorità di risoluzione delle altre entità del gruppo di risoluzione. Le controversie tra le autorità dovrebbero essere soggette ai poteri dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva.

⁸ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, pag. 12).

- (16) Le violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL, comprese se del caso le violazioni del livello combinato del requisito minimo TLAC o del MREL e del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE, dovrebbero essere trattate e sottoposte a opportune misure correttive da parte delle autorità competenti e di risoluzione. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla risolvibilità dell'ente o del gruppo, le procedure attuali per rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità dovrebbero essere abbreviate, così da poter trattare rapidamente le violazioni. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter vietare talune distribuzioni nonché imporre agli enti di modificare il profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti.
- (17) Per garantire un'applicazione trasparente del MREL, gli enti dovrebbero riferire alle loro autorità competenti e di risoluzione e comunicare periodicamente al pubblico il loro requisito del MREL, i livelli delle passività ammissibili e la composizione di tali passività, compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza. Per gli enti soggetti al requisito minimo TLAC, la frequenza delle comunicazioni a fini di vigilanza e la divulgazione del MREL specifico per ente, come previsto nella presente direttiva, dovrebbero essere coerenti con quanto indicato nel regolamento n. 575/2013 rispetto al requisito minimo TLAC.

(18) L'obbligo di includere un riconoscimento contrattuale degli effetti dello strumento del bail-in negli accordi o negli strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione dei paesi terzi dovrebbe agevolare e migliorare il processo per sottoporre a bail-in tali passività in caso di risoluzione. A meno che e fino a quando non saranno adottati nell'ordinamento di tutti i paesi terzi quadri normativi sul riconoscimento che consentano un'efficace risoluzione transfrontaliera, disposizioni contrattuali correttamente redatte e adottate su larga scala possono costituire una soluzione praticabile fino a quando non saranno elaborati un approccio normativo ai sensi del diritto dell'Unione o incentivi alla stipula di contratti nel quadro della legislazione dell'Unione. Anche in presenza di quadri normativi sul riconoscimento, le disposizioni contrattuali sul riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la consapevolezza dei creditori non soggetti al diritto dell'Unione circa un'eventuale azione di risoluzione nei confronti di enti dell'UE a norma del diritto dell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare impossibile per gli enti includere queste clausole contrattuali in accordi o strumenti che creano talune passività, in particolare quelle che non sono escluse dallo strumento del bail-in ai sensi della direttiva 2014/59/UE, i depositi protetti o gli strumenti di fondi propri. In determinate circostanze, ad esempio, può essere ritenuto impossibile inserire clausole sul riconoscimento contrattuale nei contratti sulle passività se nel paese terzo risulta illegale che l'ente includa tale tipo di clausole in accordi o strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione di tale paese terzo, qualora l'ente non disponga del potere, a livello individuale, di modificare le clausole contrattuali in quanto imposte dai protocolli internazionali o basate su clausole standard concordate a livello internazionale o se le passività che sarebbero soggette al requisito di riconoscimento contrattuale dipendono da un inadempimento del contratto o derivano da garanzie, controgaranzie o altri strumenti utilizzati nell'ambito di operazioni di finanziamento al commercio.

Il rifiuto della controparte di accettare il vincolo alla clausola contrattuale di riconoscimento del bail-in non dovrebbe tuttavia essere considerato, di per sé, come una causa di impossibilità.

L'ABE dovrebbe elaborare un progetto di norma tecnica che deve essere adottato dalla Commissione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, al fine di individuare con maggiore precisione i casi di impossibilità. Basandosi su tale norma tecnica e tenendo conto delle specificità del mercato interessato, l'autorità di risoluzione, qualora lo ritenga necessario, precisa le categorie di passività per le quali potrebbero sussistere motivi di impossibilità. In tale quadro, sarebbe l'ente a dover stabilire che l'inserimento della clausola sul riconoscimento del bail-in in un contratto o in una classe di contratti è impossibile. Gli enti dovrebbero fornire aggiornamenti regolari alle autorità di risoluzione per tenerle informate dei progressi compiuti verso l'attuazione delle clausole contrattuali sul riconoscimento. In tale contesto, gli enti dovrebbero indicare i contratti o le classi di contratti per cui l'inserimento della clausola sul riconoscimento del bail-in è impossibile e specificare il motivo di tale valutazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare in un lasso di tempo ragionevole la decisione di un ente relativa all'impossibilità dell'inserimento di clausole sul riconoscimento contrattuale in una passività e intervenire per affrontare eventuali valutazioni errate e impedimenti alla risolvibilità dovuti al mancato inserimento di tale tipo di clausole. Gli enti dovrebbero essere pronti a motivare il loro parere su richiesta dell'autorità di risoluzione. Inoltre, per evitare di compromettere la risolvibilità degli enti, le passività per le quali non sono state incluse le pertinenti disposizioni contrattuali non dovrebbero essere ammissibili al MREL."

(20) È utile e necessario adeguare il potere delle autorità di risoluzione di sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali. In particolare, dovrebbe essere possibile esercitare tale potere prima che la banca sia sottoposta a risoluzione e, segnatamente, dal momento in cui è stabilito che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto. Tale potere consentirebbe ad esempio all'autorità di risoluzione di prevenire un ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie della banca, che potrebbe derivare ad esempio da un deflusso di liquidità, nonché di stabilire se sussistono le condizioni per sottoporre la banca a risoluzione e di scegliere gli strumenti di risoluzione più appropriati. La durata della sospensione dovrebbe essere limitata a un massimo di 2 giorni lavorativi. Fino a tale massimo si può continuare ad applicare la sospensione dopo l'adozione della decisione di risoluzione. Affinché il potere di moratoria sia utilizzato in modo proporzionato, le autorità dovrebbero disporre della flessibilità necessaria ad adeguare la portata della moratoria alle esigenze del caso concreto. Inoltre, esse dovrebbero poter autorizzare determinati pagamenti - in particolare, ma non solo, le spese amministrative dell'ente - caso per caso. Tale potere si può applicare altresì ai depositi ammissibili. Tuttavia, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di applicare la sospensione a determinati depositi ammissibili, in particolare i depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese, e dovrebbe valutare se l'applicazione della sospensione su tali depositi rischi di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari.

In tale contesto e anche sulla base del piano di risoluzione per l'ente, le autorità di risoluzione dovrebbero anche considerare la possibilità che l'ente non sia in ultima analisi oggetto di risoluzione, ma sia liquidato a norma delle disposizioni legislative nazionali in materia di insolvenza e dovrebbero in tali casi prendere le disposizioni adeguate che ritengono opportune per realizzare un adeguato coordinamento con le autorità nazionali pertinenti e garantire che la moratoria non comprometta l'efficacia del processo di liquidazione ai sensi delle disposizioni legislative nazionali. Per garantire che, durante il periodo di sospensione, i depositanti non incontrino difficoltà finanziarie, l'autorità di risoluzione può stabilire che sia concesso loro un determinato importo giornaliero di ritiri.

Il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna non dovrebbe applicarsi agli obblighi nei confronti dei sistemi o dei partecipanti ai sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali, comprese le controparti centrali dei paesi terzi riconosciute dall'ESMA, e alle banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere modificata per prevedere che una misura di prevenzione o di gestione della crisi non dovrebbe essere riconosciuta in quanto tale quale procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva 2014/59/UE dovrebbe ostare al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli dati in garanzia a norma della stessa.

(20 bis) Un aspetto essenziale di una risoluzione efficace è assicurare che, una volta avviata la risoluzione di un ente, le controparti in derivati e altri contratti finanziari di quest'ultimo non possano chiudere le loro posizioni unicamente in ragione dell'avvio della risoluzione dell'ente. Le autorità di risoluzione sono autorizzate a sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna dovuti nell'ambito di un contratto con un ente soggetto a risoluzione e hanno la facoltà di limitare i diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari. Tali requisiti non si applicano direttamente ai contratti soggetti al diritto di un paese terzo. In assenza di un quadro normativo sul riconoscimento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), di includere nei pertinenti contratti finanziari una clausola contrattuale in cui si riconosca che potrebbero essere soggetti all'esercizio dei poteri da parte delle autorità di risoluzione per sospendere o limitare i diritti e gli obblighi ed essere vincolati ai requisiti di cui all'articolo 68, come se il contratto finanziario fosse disciplinato dal diritto dello Stato membro interessato. Al fine di ridurre il rischio di contagio, gli Stati membri possono imporre alle imprese madri di assicurare che le filiazioni di paesi terzi che sono enti creditizi, imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato membro interessato) o istituti finanziari modifichino i rispettivi contratti finanziari garantiti o altrimenti sostenuti dall'impresa madre o contenenti diritti in materia di inadempienza indiretta nei confronti della società madre.

- (26) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme uniformi in materia di risanamento e risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Perché dispongano del tempo necessario al recepimento e all'applicazione della presente direttiva, agli Stati membri dovrebbero essere concessi diciotto mesi dall'entrata in vigore per recepire la presente direttiva nell'ordinamento interno. Tuttavia, le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico dovrebbero essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di garantire che agli enti in tutta l'Unione sia consentito un periodo di tempo adeguato per raggiungere il livello necessario di MREL in maniera ordinata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2014/59/UE

2. all'articolo 2, paragrafo 1, punti 70 e 71, all'articolo 36, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 37, paragrafo 10, lettera a), all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all'articolo 48, all'articolo 63, paragrafo 1, lettere e), f), j), all'articolo 66, paragrafo 4), nonché alla sezione B, punti 6) e 17) dell'allegato, l'espressione "passività ammissibili" è sostituita da "passività sottoponibili al bail-in" come opportuno;
3. all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:
"71 bis) "passività ammissibili": le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a).";

4. all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti 83 bis, 83 ter, 83 quater:

83 bis) "entità di risoluzione":

a) un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione; o

b) un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE per il quale il piano di risoluzione predisposto a norma dell'articolo 10 prevede un'azione di risoluzione.

83 ter) "gruppo di risoluzione":

a) un'entità di risoluzione e le sue filiazioni che non siano:

i) né entità di risoluzione, o

ii) né filiazioni di altre entità di risoluzione, o

iii) né entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni;

b) enti creditizi affiliati a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente sotto il controllo dell'organismo centrale qualora almeno una di tali entità sia un'entità di risoluzione.

83 quater) "ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)": un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 132, del regolamento (UE) n. 575/2013;"

4 bis. all'articolo 10, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

"Il piano di risoluzione è rivisto, se del caso, dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59.

Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), l'autorità di risoluzione tiene conto della scadenza per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE."

4 ter. all'articolo 10, paragrafo 7, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) i requisiti di cui all'articolo 45 octies e all'articolo 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove applicabile;"

4 quater. all'articolo 10, paragrafo 7, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) quando un'autorità di risoluzione applica l'articolo 45 ter, paragrafo 3, una scadenza per la conformità dell'entità di risoluzione."

4 quinquies. all'articolo 10, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

"Nello stabilire le scadenze di cui alle lettere o) e p) del primo comma, il piano di risoluzione assicura che esse siano adeguate e tengano conto:

i) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

ii) dell'accesso limitato ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

iii) del ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 septies."

5. all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:

a) dell'impresa madre nell'Unione;

b) alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate nell'Unione;

c) alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), e

d) fatto salvo il titolo VI, alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo:

a) le entità di risoluzione,

b) i gruppi di risoluzione.";

6. all'articolo 12, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) espone le azioni di risoluzione che si prevede di avviare per le entità di risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di queste azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;

b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità di risoluzione stabilite nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità o gruppi di risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;"

7. all'articolo 12, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno del gruppo di risoluzione;"

8. all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera al):
- "al) se un gruppo comprende più di un gruppo di risoluzione, definisce le azioni di risoluzione programmate in relazione alle entità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:
- i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo di risoluzione;
 - ii) altri gruppi di risoluzione.";
9. all'articolo 13, paragrafo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:
- "Se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera al), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo comma.";
10. all'articolo 13, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una propria decisione e, se del caso, individua l'entità di risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per il gruppo di risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.";

11. all'articolo 16, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità di risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario degli Stati membri in cui si trovano le entità o le succursali del gruppo, o di altri Stati membri o dell'Unione, e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Le autorità di risoluzione di gruppo notificano con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un gruppo non viene ritenuta possibile."

12. all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, le autorità di cui al paragrafo 1 valutino la risolvibilità di ciascun gruppo di risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma viene eseguita in aggiunta alla valutazione della risolvibilità dell'intero gruppo ed è effettuata conformemente alla procedura decisionale di cui all'articolo 13."

12 bis. Dopo l'articolo 16 è aggiunto un nuovo articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1. Se un'entità soddisfa al contempo il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e l'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e, allo stesso tempo,
 - i) i requisiti di cui agli articoli 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e
 - ii) i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità ha il potere di vietare a un'entità di distribuire, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (M-MDA, Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 mediante una delle seguenti azioni:
 - a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;
 - b) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale;
 - c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1).

Se un'entità è nella situazione di cui al primo comma, notifica immediatamente all'autorità di risoluzione la violazione.

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione dell'entità, dopo aver consultato l'autorità competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il motivo, la durata e l'entità della violazione e il suo impatto sulla risolvibilità;
- b) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa possa, in un futuro prevedibile, soddisfare la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);
- c) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 in un periodo di tempo ragionevole;
- d) se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 ter o all'articolo 45 octies, paragrafo 3, se l'incapacità è di natura idiosincratICA o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.
- e) se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più proporzionato e adeguato per affrontare la situazione dell'entità sulla base del suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento che sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

L'autorità di risoluzione ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese per la durata della violazione, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3. Se valuta che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 sei mesi dopo la notifica di tale situazione, l'entità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se valuta che siano soddisfatte almeno [due] delle condizioni seguenti:

- i) la violazione è dovuta a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress a base ampia del mercato finanziario in vari segmenti dei mercati finanziari;
- ii) la perturbazione di cui al punto i) comporta non solo una maggiore volatilità degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili sui mercati;
- iii) la chiusura dei mercati di cui al punto ii) viene osservata non solo per l'entità interessata ma anche per varie altre entità;
- iv) la perturbazione di cui al punto i) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili in misura sufficiente a porre rimedio alla violazione;
- v) l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta conseguenze negative per una parte del settore bancario che possono compromettere la stabilità finanziaria.

Se si applica l'eccezione di cui al comma precedente, l'autorità di risoluzione notifica all'autorità competente la sua decisione illustrando la propria valutazione per iscritto.

L'autorità di risoluzione ripete la valutazione delle condizioni di cui al comma precedente ogni mese per valutare se l'eccezione possa essere applicata.

4. L'"M-MDA" è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'"M-MDA" è ridotto da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

- a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento connesso alle azioni di cui alla lettera a), b) o c) del paragrafo 1 del presente articolo;

più

- b) gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento connesso alle azioni di cui alla lettera a), b) o c) del paragrafo 1 del presente articolo;

meno

- c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6. Il fattore è determinato come segue:

- a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

- b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
- c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
- d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{Lower bound of quartile} = \frac{\text{Combined buffer requirement}}{4} \times (Qn - 1)$$

$$\text{Upper bound of quartile} = \frac{\text{Combined buffer requirement}}{4} \times Qn$$

"Q_n" indica il numero del rispettivo quartile.";

12 bis bis. all'articolo 17, "ente" è sostituito da "entità";

13. all'articolo 17, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"Entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure e le relative scadenze al fine di garantire la conformità dell'ente agli articoli 45 septies o 45 octies della direttiva 2013/36/UE e al requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della stessa, qualora un impedimento rilevante alla risolvibilità sia imputabile a una situazione in cui:

- a) l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE ma, allo stesso tempo, non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies calcolati in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva; o
- b) l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies.

I termini per l'attuazione delle misure proposte tengono conto dei motivi che hanno condotto all'impedimento in questione. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione."

14. all'articolo 17, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera h1):
- "h1) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di presentare un piano per ripristinare la conformità agli articoli 45 septies o 45 octies espresso come importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE o ai requisiti di cui agli articoli 45 septies o 45 octies espresso come percentuale della misura dell'esposizione totale di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;"
15. all'articolo 17, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j1):
- "j1) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, previo accordo dell'autorità competente, e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter o degli elementi di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettere a) e b), per assicurare la costante conformità all'articolo 45 septies o all'articolo 45 octies.";
16. all'articolo 17, paragrafo 5, lettere i) e j), le espressioni "all'articolo 45" e "dell'articolo 45" sono sostituite, rispettivamente, da "agli articoli 45 septies e 45 octies" e "degli articoli 45 septies e 45 octies";
17. all'articolo 18, i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prende in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutte le entità di risoluzione e alle loro filiazioni che sono entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e appartenenti al gruppo.

2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmetteranno alle filiazioni soggette alla loro vigilanza, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo e ai gruppi di risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione. Essa valuta l'impatto sul modello di business dell'ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo l'autorità, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.

Se l'impedimento alla risolvibilità del gruppo è imputabile a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3), secondo comma, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento dopo aver consultato l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.

3. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

Se gli impedimenti sono imputabili a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica in conformità del paragrafo 2, l'impresa madre nell'Unione propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure e le relative scadenze per garantire che l'entità del gruppo sia conforme agli articoli 45 septies o 45 octies espresse come importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e ai requisiti di cui agli articoli 45 septies e 45 octies espresse come percentuale della misura dell'esposizione totale di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

I termini per l'attuazione delle misure proposte tengono conto dei motivi che hanno condotto all'impedimento in questione. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in questione.

4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

5. La decisione congiunta è raggiunta entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione. Se l'impresa madre nell'Unione non ha presentato alcuna osservazione, la decisione congiunta è raggiunta entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3.

La decisione congiunta relativa all'impedimento alla risolvibilità imputabile a una situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3.

La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione.

Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. In assenza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, previa consultazione delle autorità di risoluzione delle entità di risoluzione, se diverse, adotta una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di cui al paragrafo 5, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di cui al paragrafo 5 è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 5 o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

6 bis. In assenza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione della pertinente entità di risoluzione prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo di risoluzione.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle autorità di risoluzione di altre entità dello stesso gruppo di risoluzione e dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo. La decisione è trasmessa all'entità di risoluzione dalle pertinenti autorità di risoluzione.

Qualora, al termine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione rimanda la propria decisione in attesa dell'eventuale decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di cui al paragrafo 5 è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 5 o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione.

7. In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni che non sono entità di risoluzione adottano le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione e all'entità di risoluzione interessata, all'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di cui al paragrafo 5, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di cui al paragrafo 5 è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 5 o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.";

20. all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a), ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;"

20 bis. è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

Condizioni per la risoluzione per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano adottare un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati, se l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati nel loro insieme soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.";

21. all'articolo 33, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 32, paragrafo 1.

3. Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, il piano di risoluzione prevede che la società di partecipazione finanziaria intermedia sia designata come entità di risoluzione e gli Stati membri assicurano che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione non avviino azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo in relazione alla società di partecipazione mista.

4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'entità è un'entità di risoluzione;

b) una o più filiazioni di tale entità che sono enti, ma non entità di risoluzione, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

c) l'entità delle attività e passività di queste filiazioni è tale che il loro dissesto minaccia il gruppo di risoluzione nel suo complesso e l'azione di risoluzione in relazione all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), è necessaria o per la risoluzione di tali enti filiazioni o per quella del relativo gruppo di risoluzione nel suo complesso.";

21 bis. è inserito il seguente articolo 33 bis:

"Articolo 33 bis
Potere di sospendere taluni obblighi

1. Gli Stati membri stabiliscono che le rispettive autorità di risoluzione dispongono del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna di cui un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è parte quando l'autorità di risoluzione, dopo aver accertato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), decide che l'esercizio del potere di sospensione è necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o per determinare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), o per scegliere gli strumenti di risoluzione più adeguati.

La decisione di esercitare il potere di sospensione per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o per accertare se le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), sono soddisfatte è presa dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, la quale risponde alla consultazione in modo tempestivo al fine di evitare deflussi di liquidità intermedi.

2. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali.

Le autorità di risoluzione dispongono del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna e di stabilire l'ambito di applicazione di tale potere in funzione delle esigenze del caso concreto. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione a depositi ammissibili ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/49/UE, segnatamente ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

Nell'esercizio del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione possono decidere che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato.

3. La durata della sospensione a norma del paragrafo 1 è il più breve possibile e non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene assolutamente necessario ai fini indicati al paragrafo 1 del presente articolo, e comunque non dura più del periodo di tempo fra la pubblicazione di un avviso di sospensione a norma del paragrafo 7 e la mezzanotte nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'ente o dell'entità alla fine del giorno lavorativo seguente a tale pubblicazione.

4. Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari e tengono in considerazione le norme nazionali vigenti, nonché i poteri giudiziario e di vigilanza, per salvaguardare i diritti dei creditori e la parità di trattamento di questi ultimi nei procedimenti di insolvenza. Le autorità di risoluzione tengono in considerazione in particolare la potenziale applicazione all'ente o all'entità delle procedure di insolvenza nazionali a seguito della determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), e prendono le disposizioni che ritengono opportune per garantire l'adeguato coordinamento con le autorità amministrative o giudiziarie nazionali.

5. Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell'ente in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

6. L'obbligo di pagamento o di consegna a cui si sarebbe dovuto adempiere nel corso del periodo di sospensione a norma del paragrafo 1 si applica immediatamente dopo la scadenza di tale periodo.

7. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione notifichino senza ritardo l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di sospendere taluni obblighi dopo che sia stato accertato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.

L'autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale gli obblighi sono sospesi a norma del presente articolo e i termini e il periodo della sospensione con i mezzi di cui all'articolo 83, paragrafo 4.

8. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni contenute nella legislazione nazionale degli Stati membri che concedono il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna prima che sia accertato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), o applicabili agli enti da liquidare con procedura ordinaria di insolvenza e che superano l'ambito di applicazione e la durata previsti nel presente articolo. Tali poteri sono esercitati in conformità dell'ambito di applicazione, della durata e delle condizioni previste dalla pertinente normativa nazionale. Le condizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le condizioni relative a tale potere di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna.

9. Gli Stati membri stabiliscono che quando un'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può esercitare anche il potere di limitare, per lo stesso periodo di tempo, i creditori garantiti dell'ente in relazione alle attività di tale ente o entità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafi da 2 a 4.

10. Gli Stati membri stabiliscono che quando un'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può esercitare anche il potere di sospendere, per lo stesso periodo di tempo, i diritti di recesso di una parte di un contratto con tale ente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafi da 2 a 8.

11. Qualora, dopo avere proceduto ad accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), un'autorità di risoluzione abbia esercitato qualsiasi dei poteri di cui ai paragrafi 1, 9 o 10 del presente articolo, e se successivamente viene adottata un'azione di risoluzione rispetto a tale ente, l'autorità di risoluzione non esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, o dell'articolo 71, paragrafo 1, riguardo a tale ente.";

22. all'articolo 44, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA;"

22 bis. all'articolo 44, paragrafo 2, è inserita la lettera h):

"h) passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d) della presente direttiva, che fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione senza essere entità di risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che fissa la gerarchia dei crediti applicabili alla data di recepimento della presente direttiva.

In caso di applicazione del comma precedente, l'autorità di risoluzione della filiazione in questione che non è un'entità di risoluzione valuta se l'importo degli strumenti conformi all'articolo 45 octies, paragrafo 3, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione preferita.";

22 ter. all'articolo 44, paragrafo 3, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

"Le autorità di risoluzione valutano attentamente se le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d) della presente direttiva, che fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione senza essere entità di risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 2, lettera h, del presente articolo, debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d), al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.";

23. l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli:

"Articolo 45

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e in conformità degli articoli da 45 a 45 nonies.

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 è calcolato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafi 3, 3 bis o 4, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale:

a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) della misura dell'esposizione totale dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 45 bis

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. In deroga all'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite i quali, in base al diritto nazionale, non possono raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure fallimentari nazionali o altri tipi di procedura attuati conformemente agli articoli 38, 40 o 42 e previsti per tali istituti;

b) tali procedure fallimentari nazionali, o altri tipi di procedura, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1.

Articolo 45 ter

Passività ammissibili per le entità di risoluzione

1. Le passività ammissibili sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

In deroga al primo comma, laddove la presente direttiva fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività ammissibili ai fini di tali articoli sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività derivanti da strumenti di debito che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il valore nominale della passività derivante dallo strumento di debito è già noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente e non è interessato da una caratteristica di derivato ovvero lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica l'importo del credito in caso di risoluzione;

b) la posizione della passività derivante dallo strumento di debito o del derivato incorporato può essere valutata giornalmente con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito in linea con gli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 // ovvero lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica l'importo del credito in caso di risoluzione.

c) lo strumento di debito, compresa la sua caratteristica di derivato, non è soggetto a un accordo di netting e la sua valutazione non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte che corrisponde all'importo di cui al primo comma, lettera a).

2 bis. Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e che fa parte dello stesso gruppo di risoluzione dell'entità di risoluzione a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo di risoluzione sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) sono emesse conformemente all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a);
- b) l'esercizio del potere di svalutazione o conversione in relazione a tali passività in conformità degli articoli 59 o 62 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;
- c) non superano un importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
 - i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità di risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo di risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera b);
 - ii) l'importo richiesto conformemente all'articolo 45 octies, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis, e all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), le autorità di risoluzione assicurano che una parte del requisito di cui all'articolo 45 septies pari all'8% delle passività totali, compresi fondi propri, è rispettata dalle entità di risoluzione che sono G-SII o entità di risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 3 bis e 3 ter, con fondi propri e strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento. Su richiesta di un'entità di risoluzione, l'autorità di risoluzione può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, compresi fondi propri, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula $(1-X1/X2) \times 8\%$ delle passività totali, compresi fondi propri, sia rispettato dalle entità di risoluzione che sono GSII o sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 3 bis) e 3 ter), con fondi propri e strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, purché le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, nel rispetto del limite della proporzione della riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013:

$X1 = 3,5\%$ dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$X2 =$ importo derivante dalla somma di i) il 18% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ii) il requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6) della direttiva 2013/36/UE.

4. Per le entità di risoluzione che non sono né G-SII né entità di risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis o 3 ter, l'entità di risoluzione può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 45 septies, fino all'8% delle passività totali dell'entità, compresi fondi propri, o la formula di cui al paragrafo 6, se superiore, è rispettata con fondi propri e strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le passività non subordinate di cui al primo e al secondo comma hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di talune passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3;
- b) il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione a passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, i creditori titolari di crediti derivanti da queste passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;
- c) l'importo delle passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, ammonta a oltre il 10% di tale classe, l'autorità di risoluzione valuta il rischio di cui al secondo comma, lettera b).

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità utilizzati per soddisfare il requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE possono soddisfare il requisito di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. In deroga al paragrafo 3, l'autorità di risoluzione può decidere che il requisito di cui all'articolo 45 septies è rispettato dalle entità di risoluzione che sono G-SII o dalle entità di risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis o 3 ter, con strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, nella misura in cui la somma di tali strumenti e fondi propri di un'entità dovuti al suo obbligo di rispettare i requisiti di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis, e all'articolo 45 septies non superi l'8% delle passività totali, compresi fondi propri, dell'entità o l'importo derivante dall'applicazione della formula $[Ax^2+Bx^2+C]$, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

A= importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (pilastro 1)

B= importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE (pilastro 2R)

C= importo risultante dal requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE (requisito combinato di riserva di capitale).

7. Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 6 sulle entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis o 3 ter, e che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito, a condizione che il numero delle entità di risoluzione individuate non superi il [30%] di tutte le entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis o 3 ter, per le quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 septies:

- a) il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis o 3 ter, sono fra gli [20%] enti più rischiosi per i quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, o

b) se sono stati individuati nella precedente valutazione di risolvibilità impedimenti sostanziali alla risolvibilità, e:

i) non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione dei poteri di cui all'articolo 17, paragrafo 5, entro i termini richiesti dall'autorità di risoluzione, oppure

ii) l'impedimento sostanziale individuato non può essere affrontato da alcuno dei poteri di cui all'articolo 17, paragrafo 5, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 6 compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo dell'impedimento sulla risolvibilità, oppure

c) l'autorità di risoluzione ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria.

Ai fini del limite di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino.

Gli Stati membri, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale, tra cui in particolare il numero di entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 3 bis) o 3 ter) per le quali l'autorità nazionale di risoluzione stabilisce il requisito di cui all'articolo 45 septies, possono fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 30 %.

8. La decisione di cui ai paragrafi 4 e 6 è adottata dall'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente.

Nell'adottare la decisione di cui ai paragrafi 4 e 6, le autorità di risoluzione prendono altresì in considerazione:

a) la profondità del mercato per gli strumenti dell'ente di cui al primo comma, la determinazione del prezzo di tali strumenti esistenti e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione di cui al primo comma;

- b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione relativa all'applicazione del requisito, al fine di effettuare aggiustamenti quantitativi al requisito di cui al primo comma;
- c) la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) se l'importo delle passività escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto alle passività ammissibili e ai fondi propri di un ente.
- Se l'importo delle passività escluse di cui alla lettera d) non supera il 5% dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un ente, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dalle autorità di risoluzione.
- e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia;
- f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità.

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base ai criteri seguenti:

- a) necessità di assicurare che il gruppo di risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
- b) necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, abbiano passività ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in e di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le rispettive perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
- c) necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità di risoluzione abbia passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità di risoluzione possano essere ripristinati ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
- d) dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;
- f) misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2. Se il piano di risoluzione prevede che l'azione di risoluzione sia avviata in base agli scenari di risoluzione pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

- a) le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite ("assorbimento delle perdite");
- b) l'entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una normativa equivalente ("ricapitalizzazione") per un periodo di tempo appropriato non superiore a un anno.

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione dell'autorità di risoluzione esamina, in particolare, il limite di cui al comma precedente per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3. Per le entità di risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

- a) la somma:
 - i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata;
 - ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione dell'azione di risoluzione;

b) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità di risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione dell'azione di risoluzione;

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) del presente paragrafo diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) del presente paragrafo diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:

a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o all'importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e

b) previa consultazione dell'autorità competente, adeguata al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito applicabile all'entità di risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità sostenga una fiducia del mercato sufficiente per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno ("riserva per la fiducia del mercato").

Ove si applichi il comma precedente, la riserva per la fiducia del mercato è pari al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, applicabile dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

Tale importo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 101, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un livello più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 101, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE per un periodo di tempo adeguato che non è superiore a un anno.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia utilizzata dalle autorità di risoluzione per stimare i requisiti di cui all'articolo 104 bis e all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE per le entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata se il gruppo di risoluzione non è soggetto in quanto tale a detti requisiti a titolo della direttiva citata.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3 bis. Per le entità di risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo di risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 è pari almeno a ("requisito a titolo del pilastro 1 per le banche di classe superiore"):

- a) 13,5% se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e
- b) 5% se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 45 ter, le entità di risoluzione di cui al comma precedente soddisfano il livello del requisito di cui in questo paragrafo, che è pari al 13,5% se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e al 5% se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), con passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5 di detto regolamento, passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2 bis, o fondi propri.

3 ter. Previa consultazione delle autorità competenti, le autorità di risoluzione possono decidere di applicare i requisiti minimi di cui al paragrafo 3 bis alle entità di risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e fanno parte di un gruppo di risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e sono considerate dall'autorità di risoluzione ragionevolmente suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo precedente, le autorità di risoluzione prendono in considerazione:

- i) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
- ii) l'accesso limitato ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
- iii) il ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

La decisione di non imporre un requisito minimo a norma del paragrafo 3 ter non compromette la decisione di imporre che il requisito di cui all'articolo 45 septies sia soddisfatto con strumenti che rispettano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 45 ter, paragrafi da 3 a 6.

4. Per le entità che non sono entità di risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 e della risoluzione del gruppo di risoluzione;

b) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 e della risoluzione del gruppo di risoluzione.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:

a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o all'importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e

b) previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito applicabile all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 e della risoluzione del gruppo di risoluzione.

L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione e sostenga una fiducia di mercato sufficiente per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno ("riserva per la fiducia del mercato").

Ove si applichi il comma precedente, l'importo della riserva per la fiducia del mercato è pari al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, applicabile dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 e la risoluzione del gruppo di risoluzione. Tale importo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 101, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 e la risoluzione del gruppo di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un livello più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 101, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE per un periodo di tempo adeguato che non è superiore a un anno.

5. Se l'autorità di risoluzione si aspetta che talune classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere totalmente o parzialmente escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è soddisfatto con altre passività ammissibili sufficienti per:

- a) coprire l'importo delle passività escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;
- b) assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

6. La decisione dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 5, ed è riesaminata senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 45 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità di risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE.

1. Per le entità di risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:

- a) nei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e
- b) in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dall'autorità di risoluzione specifico per l'entità a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 ter.

1 bis. Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, di un'entità soggetta al requisito di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste:

- a) nei requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e
- b) in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui agli articoli 45 octies e 89, paragrafo 2.

2. L'autorità di risoluzione impone un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 1 bis, lettera b), soltanto:

- a) se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1 bis, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 45 quater, e
- b) in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45 quater.

3. Ai fini dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità di risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 2:

- a) per ciascuna entità di risoluzione;
- b) per l'entità madre nell'Unione come se fosse l'unica entità di risoluzione del G-SII.

4. La decisione dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 2, ed è riesaminata senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE applicabile al gruppo di risoluzione.

Articolo 45 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità di risoluzione

1. Le entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies su base consolidata a livello del gruppo di risoluzione.
2. Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dell'entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è determinato in conformità dell'articolo 45 nonies sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.
3. Per i gruppi di risoluzione definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), l'autorità di risoluzione competente stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, in che modo le entità nel gruppo di risoluzione rispettano il requisito di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 3 bis, al fine di garantire che il gruppo di risoluzione nel suo insieme soddisfi il requisito di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 45 octies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità di risoluzione

1. Gli enti che sono filiazioni di un'entità di risoluzione o di un'entità di un paese terzo e non sono entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater su base individuale. L'autorità di risoluzione può, previa consultazione dell'autorità competente, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è una filiazione di un'entità di risoluzione e non è un'entità di risoluzione.

In deroga al primo comma, le imprese madri nell'Unione che non sono entità di risoluzione e sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 quater a 45 quinquies su base consolidata.

Per i gruppi di risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), gli enti creditizi affiliati a un organismo centrale e gli organismi centrali che non sono entità di risoluzione così come gli enti creditizi affiliati a un organismo centrale e gli organismi centrali che sono entità di risoluzione ma non sono soggetti all'articolo 45 septies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato in conformità degli articoli 45 nonies e 89, se del caso, e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 45 quater.

2. Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

3. Il requisito è soddisfatto con uno o più dei seguenti mezzi:

a) passività che:

- i) sono emesse a favore dell'entità di risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo di risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità soggetta al presente articolo o da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo di risoluzione, a condizione che l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;
- ii) rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- iii) nella procedura ordinaria di insolvenza hanno lo stesso rango degli strumenti di fondi propri o hanno un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv) sono soggette al potere di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62, il che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo di risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;

v) l'acquisto delle passività non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente né indirettamente;

vi) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta al presente articolo;

viii) il livello dei pagamenti delle distribuzioni, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b) strumenti di fondi propri che:

i) sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo di risoluzione e da esse acquistati, o

ii) sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo di risoluzione e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione.

5. L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità di risoluzione può rinunciare completamente all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

- a) la filiazione e l'entità di risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;
- b) l'entità di risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 septies;
- c) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità di risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione;
- d) l'entità di risoluzione soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;
- e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'entità di risoluzione coprono anche la filiazione;
- f) l'entità di risoluzione detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione, ad eccezione degli enti creditizi permanentemente affiliati a un organismo centrale.

5 bis. L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità di risoluzione può altresì rinunciare completamente all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

- a) la filiazione e la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;
- b) l'impresa madre soddisfa su base subconsolidata, nello Stato membro della filiazione, il requisito di cui all'articolo 45;
- c) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione o i poteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono esercitati nei confronti dell'impresa madre;
- d) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudentiale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;
- e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
- f) l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione, ad eccezione degli enti creditizi permanentemente affiliati a un organismo centrale.

6. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), l'autorità di risoluzione di una filiazione può consentire di soddisfare il requisito pienamente o in parte mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità di risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;
- b) la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3;
- c) la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50% del suo importo;
- e) la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire integralmente l'importo garantito;
- f) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;
- g) la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- h) non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità di risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione. Su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'entità di risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente, che non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali alla filiazione in questione.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente metodi per evitare che strumenti riconosciuti ai fini dell'articolo 45 octies indirettamente sottoscritti, parzialmente o integralmente, dall'entità di risoluzione, ostacolino l'agevole attuazione della strategia di risoluzione. Tali metodi dovrebbero in particolare garantire che la corretta risoluzione a monte delle perdite rispetto all'entità di risoluzione e il flusso a valle del capitale alle entità che fanno parte del gruppo di risoluzione ma non sono esse stesse entità di risoluzione, e fornire un meccanismo per evitare il doppio conteggio di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini dell'articolo 45 octies. Tali metodi consistono in un regime di deduzione o in un metodo di vigilanza altrettanto solido e assicurano alle entità che non sono entità di risoluzione un esito equivalente a quello di una sottoscrizione diretta completa da parte dell'entità di risoluzione di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini dell'articolo 45 octies.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45 octies 1

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

L'autorità di risoluzione può rinunciare, conformemente al diritto nazionale, all'applicazione degli articoli 45 septies o 45 octies a uno o più enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli enti creditizi e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;
- b) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati sono garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati sono pienamente garantiti dall'organismo centrale;
- c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
- d) la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati;
- e) il gruppo di risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 3; e
- f) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati in caso di risoluzione.

Procedura per la determinazione del requisito

1. L'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo di risoluzione soggette al requisito di cui all'articolo 45 octies su base individuale si adoperano al massimo per giungere a un'unica decisione congiunta per quanto concerne tutti gli elementi seguenti:

- a) l'importo del requisito applicato a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata per ciascuna entità di risoluzione;
- b) l'importo del requisito applicato a livello individuale a ciascuna filiazione dell'entità di risoluzione. La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 septies e 45 octies, è pienamente motivata e viene trasmessa:
- c) all'entità di risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;
- d) alle filiazioni di ciascuna entità di risoluzione dalle rispettive autorità di risoluzione;
- e) all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione, quando l'impresa madre nell'Unione non è un'entità di risoluzione dello stesso gruppo di risoluzione.

La decisione congiunta adottata conformemente al presente articolo può prevedere che, ove coerente con la strategia di risoluzione e se l'entità di risoluzione non ha acquistato direttamente o indirettamente sufficienti strumenti conformi all'articolo 45 octies, paragrafo 3, i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 4, sono in parte soddisfatti dalla filiazione in conformità dell'articolo 45 octies, paragrafo 3, mediante strumenti emessi a favore di entità non appartenenti al gruppo di risoluzione e da esse acquistati.

2. Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità di risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al primo comma discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-II, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni aggiustamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità di risoluzione e la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale aggiustamento può essere applicato alle seguenti condizioni:

- a) l'aggiustamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati aggiustando il livello del requisito;
- b) l'aggiustamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi di risoluzione. La somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità di risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. In assenza di una decisione congiunta entro quattro mesi, viene adottata una decisione a norma dei paragrafi da 4 a 6.

4. Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul requisito del gruppo di risoluzione su base consolidata, l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione adotta una decisione su tale requisito dopo aver tenuto debitamente in considerazione:

- a) la valutazione delle filiazioni condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione;
- b) il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a), b) e c) del primo comma. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione.

5. Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo di risoluzione soggette al requisito di cui all'articolo 45 octies, la decisione è adottata dalle autorità di risoluzione delle filiazioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) è stato tenuto in debita considerazione il parere dell'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione;
- b) è stato tenuto in debita considerazione il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione;

c) è stata valutata la conformità all'articolo 45 octies.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a), b) e c) del primo comma. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

L'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione:

a) si situa entro il 2% delle attività ponderate per il rischio del requisito di cui all'articolo 45 septies;
e

b) il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione è conforme all'articolo 45 quater, paragrafo 4.

In assenza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applicano le decisioni delle autorità di risoluzione delle filiazioni. La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

6. Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito consolidato e sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare alle filiazioni del gruppo di risoluzione su base individuale a norma del paragrafo 5;

b) viene adottata una decisione sul requisito consolidato a norma del paragrafo 4.

7. La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

8. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono alle entità di soddisfare il requisito stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, verificano l'osservanza di tale obbligo e adottano le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione.

9. L'autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione informa l'ABE del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito:

a) a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata;

b) a livello delle filiazioni del gruppo di risoluzione su base individuale.

Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito

1. Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, segnalano alle rispettive autorità competenti e di risoluzione almeno su base semestrale, o più frequentemente su richiesta dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione:

a) gli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili disponibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 45 ter o dell'articolo 45 octies, paragrafo 3, e l'espressione di tali importi in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, se del caso al netto delle deduzioni ai sensi degli articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

Il requisito di cui al primo comma non si applica alle entità di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma.

2. Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, comunicano al pubblico almeno una volta all'anno le seguenti informazioni:

a) gli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili disponibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 45 ter o dell'articolo 45 octies, paragrafo 3;

b) la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza;

c) il requisito applicabile di cui all'articolo 45 quater o all'articolo 45 quinquies espresso in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.

Il requisito di cui al primo comma non si applica alle entità di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare formati, modelli e frequenze uniformi per le comunicazioni a fini di vigilanza e la divulgazione al pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Per gli enti soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente a [le pertinenti disposizioni del CRR concernenti i mandati dell'ABE per la segnalazione e la comunicazione del requisito MREL del pilastro 1/TLAC].

L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. In caso di attuazione delle azioni di risoluzione o di esercizio dei poteri di cui all'articolo 59, gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2 si applicano dalla data corrispondente al termine per conformarsi ai requisiti dell'articolo 45 quater o dell'articolo 45 quinquies, di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera o).

Articolo 45 undecies

Comunicazioni all'ABE

1. Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito per ciascuna entità conformemente all'articolo 45 septies o all'articolo 45 octies che rientra nella loro giurisdizione territoriale.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, all'ABE ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dall'entrata in vigore] ...*.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45 duodecies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 quater o 45 quinquies facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:

- a) il potere di affrontare o rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità a norma degli articoli 17 e 18;
- b bis) il potere di cui all'articolo 16 bis;
- b) le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
- c) le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;
- d) le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111;
- e) una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, in linea con l'articolo 32.

3. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).

Presentazione di relazioni

1. In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, l'ABE presenta una relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno dei seguenti aspetti:

a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 septies o dell'articolo 45 octies e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili nei vari Stati membri;

b) il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 3, 4 e 6, e se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere nei vari Stati membri.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto di quanto segue:

a) l'impatto del requisito minimo e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:

i) i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

ii) i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

iii) la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;

iv) la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v) l'innovazione finanziaria;

vi) la prevalenza degli strumenti di bail-in contrattuale e la natura e commerciabilità di detti strumenti;

vii) il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;

viii) il livello di gravami sulle attività degli enti;

ix) le iniziative intraprese dagli enti per conformarsi ai requisiti minimi e, in particolare, la misura in cui i requisiti minimi sono stati soddisfatti mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali; e

- x) il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;
- b) l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;
- c) la capacità degli enti di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 copre due anni di calendario ed è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il [30 settembre del secondo anno che segue la data di applicazione della presente direttiva].

Articolo 45 quaterdecies

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio affinché un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), possa soddisfare i requisiti di cui agli articoli 45 septies o 45 octies o un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, dell'articolo 45 ter, paragrafo 4 o dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, a seconda dei casi. Il termine per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 45 septies o 45 octies o un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, dell'articolo 45 ter, paragrafo 4 o dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, è il 1° gennaio 2024.

L'autorità di risoluzione stabilisce un adeguato livello-obiettivo intermedio per i requisiti di cui agli articoli 45 septies o 45 octies o per un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, dell'articolo 45 ter, paragrafo 4 o dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, a seconda dei casi, a cui un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), deve conformarsi entro il 1° gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri nella direzione del requisito.

In circostanze eccezionali, l'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio posteriore al 1° gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 e tenendo in considerazione:

- a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
- b) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 45 septies o 45 octies o di un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, dell'articolo 45 ter, paragrafo 4 o dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, in un periodo di tempo ragionevole;
- c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 ter o all'articolo 45 octies, paragrafo 3, se l'incapacità è di natura idiosincratICA o dovuta a una perturbazione a livello del mercato,

1 bis. Il termine per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 3 bis e 3 ter, è il 1° gennaio 2022.

1 ter. Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 3 bis e 3 ter, non si applica nei casi seguenti:

- a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità di risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 3 bis o 3 ter;
- b) entro i due anni successivi alla data in cui l'entità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in;
- c) entro due anni dalla data in cui l'entità di risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità di risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 45 septies o 45 octies o a un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, dell'articolo 45 ter, paragrafo 4 o dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, a seconda dei casi, nei confronti di un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili.

3. Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 2, le autorità di risoluzione comunicano all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), il MREL programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio il MREL è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3 bis), dell'articolo 45 quater, paragrafo 3 ter, dell'articolo 45 septies, dell'articolo 45 octies, dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, dell'articolo 45 ter, paragrafo 4 o dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, a seconda dei casi.

4. Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:

- i) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
- ii) dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
- iii) del ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 septies.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo le autorità di risoluzione rivedano la durata del periodo transitorio o i MREL programmati di cui al paragrafo 3.";

23 bis. all'articolo 48, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività sottoponibili al bail-in effettuata conformemente al presente paragrafo, lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività sottoponibili al bail-in, compresi gli strumenti di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 3, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall'articolo 108, a norma dell'articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma del presente paragrafo, lettere a), b), c) e d), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).";

24. l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
- b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);
- c) la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;
- d) la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.

2. Gli Stati membri assicurano che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), determina che è giuridicamente o altrimenti impossibile includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 in determinate passività, tale ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), notifichi all'autorità di risoluzione o all'autorità competente, se pertinente in base al diritto nazionale, la propria determinazione, inclusa la designazione della categoria in cui rientra la passività e la motivazione.

L'ente o l'entità fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che l'autorità di risoluzione, dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma, può richiedere entro un termine ragionevole al fine di valutare l'effetto di tale notifica sulla risolvibilità di detto ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Gli Stati membri assicurano che, in caso di una notifica ai sensi del primo comma, l'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 sia automaticamente sospeso dal momento della ricezione della notifica da parte dell'autorità di risoluzione.

Se non è soddisfatta della notifica, l'autorità di risoluzione dispone l'inserimento della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, laddove ritenga che ciò non sia impossibile o che una clausola contrattuale sul riconoscimento sia necessaria per garantire la risolvibilità di detto ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Le passività di cui al primo comma hanno un rango superiore alle passività che hanno il rango di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c) e all'articolo 108, paragrafo 3.

Le passività per le quali l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include nelle pertinenti disposizioni contrattuali la clausola richiesta a norma del paragrafo 1 non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1.

4. Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola contrattuale a norma del paragrafo 1 non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola contrattuale imposta dallo stesso paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impossibile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 in determinate passività, nonché le condizioni alle quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione della clausola a norma del paragrafo 2, quarto comma.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'autorità di risoluzione specifica, ove lo ritenga necessario, le categorie di passività per le quali un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può determinare che è giuridicamente o altrimenti impossibile includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni stabilite al paragrafo 6.";

27. nel titolo dell'articolo 59 e dell'articolo 60 è inserito "e delle passività ammissibili";

28. all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può essere esercitato:

i) indipendentemente da un'azione di risoluzione; o

j) in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32 e 33. Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a), fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività e, se esercitato, è conforme all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g). A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 74, e si applica l'articolo 75.

Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità di risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo di risoluzione, il potere di svalutazione o di conversione è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o delle altre imprese madri che non sono entità di risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità di risoluzione.

Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità che è un'entità di risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità di risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, a livello di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), applicabile all'entità interessata.";

29. all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, le espressioni "gli strumenti di capitale pertinenti" e "agli strumenti di capitale pertinenti" sono sostituite rispettivamente da "gli strumenti di capitale e le passività pertinenti di cui al paragrafo 1" e "agli strumenti di capitale e alle passività pertinenti di cui al paragrafo 1";

29 bis. all'articolo 59, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis e 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;

30. all'articolo 59, paragrafi 4 e 10, le espressioni "gli strumenti di capitale pertinenti" e "agli strumenti di capitale pertinenti" sono sostituite rispettivamente da "gli strumenti di capitale e le passività pertinenti di cui al paragrafo 1" e "agli strumenti di capitale e alle passività pertinenti di cui al paragrafo 1";

31. all'articolo 60, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione del gruppo di risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.";

32. all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove il valore nominale di uno strumento di capitale o di una passività ammissibile pertinenti sia svalutato:

a) la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;

b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale e della passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;

c) ai detentori degli strumenti di capitale e delle passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3.";

33. all'articolo 60, paragrafo 3, le espressioni "degli strumenti di capitale pertinenti" e "Gli strumenti di capitale pertinenti" sono sostituite rispettivamente da "degli strumenti di capitale e delle passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1" e "Gli strumenti di capitale e le passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1";

33 bis. all'articolo 61, paragrafo 3, è inserito un nuovo comma:

"Qualora gli strumenti di capitale o le passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 octies su base individuale, l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della presente direttiva è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.";

33 ter. all'articolo 62, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale o le passività pertinenti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 octies su base individuale, o strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale o su base consolidata, le autorità appropriate adempiano agli obblighi seguenti:

a) l'autorità appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), dopo aver consultato l'autorità di risoluzione della pertinente entità di risoluzione, informa entro ventiquattro ore:

i) l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;

iii) le autorità di risoluzione di altre entità all'interno dello stesso gruppo di risoluzione che hanno acquistato, direttamente o indirettamente, le passività di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, dall'entità soggetta all'articolo 45 octies, paragrafo 1;

b) l'autorità appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), lo notifica senza indugio all'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali deve essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se la determinazione è stata effettuata e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l'autorità di vigilanza su base consolidata.";

33 quater. all'articolo 62, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata, previa consultazione delle autorità notificate, ad eccezione delle autorità di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo:";

33 quinquies. all'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:

a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:

i) una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un'entità del gruppo;

ii) un'entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;

b) entrare in possesso di beni dell'ente o dell'entità interessato/a di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un'entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;

c) incidere sui diritti contrattuali dell'ente o dell'entità interessato/a di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un'entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.";

33 sexies. all'articolo 68, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Una sospensione o restrizione a norma degli articoli 33 bis, 69, 70 o 71 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1.";

33 septies. all'articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 69

4. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali.";

33 octies. all'articolo 69, paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di applicare la sospensione ai depositi ammissibili, in particolare ai depositi coperti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

Quando esercitano il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione possono decidere che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato.";

35. all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui i sistemi o gli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, le controparti centrali, le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali dispongono in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.";

36. all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano ai sistemi o agli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle banche centrali;"

36 bis. è inserito il seguente articolo 71 bis:

"Articolo 71 bis

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere in tutti i contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo una clausola contrattuale mediante la quale le parti di tali contratti finanziari riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, nonché essere vincolato ai requisiti di cui all'articolo 68.

2. Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri di cui al paragrafo 1 di garantire che la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 sia altresì inclusa nei contratti finanziari stipulati da filiazioni di paesi terzi che sono:

- a) enti creditizi;
- b) imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato membro interessato); o
- c) enti finanziari.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti finanziari che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) nel contratto viene introdotto un nuovo obbligo o viene sostanzialmente modificato un obbligo esistente dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento del presente articolo;
- b) il contratto prevede l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia, il cui esercizio o la cui esecuzione potrebbe essere sospeso/a o evitato/a o la cui applicazione sarebbe ignorata conformemente ai requisiti di cui all'articolo 68 o nel quadro dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, qualora il contratto finanziario fosse disciplinato dalla legislazione dello Stato membro interessato; e
- c) il contratto è disciplinato dal diritto di uno paese terzo.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti finanziari:

- a) definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, lettera e);
- b) stipulati o conclusi con:
 - i) un soggetto designato da uno Stato SEE come sistema a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli o un operatore di tale sistema;
 - ii) una Borsa o altro sistema di negoziazione, di pagamento, di regolamento o altro servizio o infrastruttura del mercato finanziario stabilito in un paese terzo non incluso nel punto i);
 - iii) una controparte centrale;
 - iv) una banca centrale; o
 - v) un governo centrale (comprese le agenzie e i rami di un governo centrale).

5. Il fatto che un ente o un'entità di cui ai paragrafi 1 o 2 non includa le disposizioni contrattuali a norma dei paragrafi 1 o 2 non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri o imponga i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2 rispetto a tale contratto finanziario.";

37. all'articolo 88 l'espressione "dell'articolo 45" è sostituita da "degli articoli da 45 a 45 nonies";

38. all'articolo 88, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 89, le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, da 45 a 45 nonies, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.";

39. l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

"Articolo 89

Collegi europei di risoluzione

1. Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha filiazioni stabilite nell'Unione o imprese madri nell'Unione, stabilite in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell'Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali entità o in cui tali succursali significative sono ubicate costituiscono un collegio europeo di risoluzione unico.

2. Il collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 1 svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 88 in relazione alle entità di cui al paragrafo 1 e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali.

I compiti affidati al collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 2 comprendono la determinazione del requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies.

Nel determinare il requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies, i membri del collegio europeo di risoluzione tengono conto dell'eventuale strategia di risoluzione globale adottata dalle autorità dei paesi terzi.

Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni stabilite nell'Unione o un'impresa madre nell'Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità di risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione concordino con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre nell'Unione rispettano l'obbligo di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 1, emettendo strumenti di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettere a) e b), a favore dell'entità di risoluzione del paese terzo, delle sue filiazioni stabilite nel paese terzo interessato o di altre entità alle condizioni di cui all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera a), punto i), e all'articolo 45 octies, paragrafo 3, lettera b), punto ii).³ Se un'unica impresa madre nell'Unione detiene tutte le filiazioni nell'Unione di un ente di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre nell'Unione.

Se il primo comma non si applica, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dell'impresa madre dell'Unione o della filiazione nell'Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività in bilancio.

4. Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se un altro gruppo o collegio svolge le stesse funzioni ed esegue gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfa tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all'articolo 88 in tutti gli altri aspetti."

Articolo 9

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno, vale a dire al più tardi [18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Gli Stati membri applicano l'articolo 45 decies, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Qualora, conformemente all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione abbia fissato un termine di messa in conformità posteriore al 1° gennaio 2024, la data di applicazione dell'articolo 45 decies, paragrafo 2, è la stessa del termine di messa in conformità.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entrata in vigore

[La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

].

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente